

# Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Prodotto: UCA AZIONE ASSEVERANTE ed. 12/2020

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 10/12/2020  
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.** Via : Piazza San Carlo **Numero civico** : 161 **CAP** : 10123 **Città** : Torino

**Telefono** : 011.0920601/011.5627373 **Sito internet** : [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com) **e-mail** : [uca@ucaspa.com](mailto:uca@ucaspa.com) **PEC** : [pecuca@legalmail.it](mailto:pecuca@legalmail.it)

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

*Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 29 aprile 2020, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a € 25,27 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni -i.v.-, Riserve patrimoniali: € 15,53 milioni e utile dell'esercizio: € 3,74 milioni.*

*In data 11 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2019, disponibile sul sito internet dell'impresa ([www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com)).*

*Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2019: il requisito patrimoniale di solvibilità -SCR (Solvency Capital Requirement)- pari a € 15,32 milioni; il requisito patrimoniale minimo -MCR (Minimum Capital Requirement)- pari a € 6,89 milioni; i Fondi propri della Compagnia -OF (Own Funds)- a copertura del SCR, pari a € 26,04 milioni; il valore dell'indice di solvibilità -Solvency Ratio-, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 170%.*

*Per la consultazione degli aggiornamenti si rimanda al sito internet [www.ucaspa.com](http://www.ucaspa.com) Sezione Area Assicurati.*

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale di € 15.000.  
L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali previsti in polizza.

ARBITRATO, MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE ASSISTITA E AZIONE LEGALE PER LA RISOLUZIONE DI VERTENZE CONTRATTUALI CON LA GARANTE PER LA R.C. Professionale obbligatoria del Tecnico Asseverante.

La garanzia è prestata in sede civile a favore dell'Assicurato per far valere il diritto al risarcimento e/o alla quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della compagnia R.C. Professionale obbligatoria del Tecnico Asseverante. Insorgenza del sinistro: prima contestazione o inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o liquidazione parziale, manifestati e formulati dalla compagnia di assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 giorni dalla denuncia di sinistro.

Arbitrato: pagamento dell'Arbitro di parte, del Perito e/o del Consulente Tecnico di parte se nominato, terzo Arbitro e/o terzo Perito e/o Consulente per la quota a carico dell'Assicurato.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE EXTRACONTRATTUALI E CONTRATTUALI CON LA GARANTE PER LA R.C. Professionale obbligatoria del Tecnico Asseverante

La garanzia è operante qualora l'Assicurato debba rispondere per danni causati a terzi o alla Società Contraente per un fatto illecito oggetto della copertura R.C. Professionale obbligatoria del Tecnico Asseverante.

- La Società interviene ad esaurimento del massimale della eventuale polizza di R.C. Professionale obbligatoria del Tecnico Asseverante, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.

- Qualora sia operante polizza di R.C. Professionale obbligatoria del Tecnico Asseverante per lo specifico rischio e l'Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione dello stesso, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali e Peritali fino alla chiamata a manleva della Compagnia.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione premio.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

L'assicurazione è esclusa per quanto non espressamente previsto, non inerente al rischio assicurato, ed è comunque esclusa per quanto non forma oggetto della copertura di R.C.P. che ne è presupposto.

Non sono oggetto di copertura le attività-funzioni collaterali e/o in qualsiasi modo connesse all'attività assicurata. Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale, spese legali e peritali avversarie in caso di transazione e/o accordo tra le parti, pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi Organo Giurisdizionale e Autorità, spese per liti temerarie accertate giudizialmente. Spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate. Sono esclusi i casi di conflitto di interesse tra Contraente e Assicurati, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente e/o gli Assicurati e la società UCA.



## Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto fornito nel DIP Danni.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> La denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza. Modalità di presentazione: - a mezzo raccomandata a/r, telefax, mail anche non certificata, purché supportati da adeguata ricevuta, oppure - attraverso il sito istituzionale <a href="http://www.ucaspa.com">www.ucaspa.com</a> - Area Assicurati.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> L'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	- Se il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto (Art. 1892 Cod. Civ.).  - Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Art. 1893 Cod. Civ.).
<b>Obblighi dell'impresa</b>	La liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostantive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell'assicurato nei confronti della Compagnia, ecc..



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. Il premio è comprensivo di imposte e diritti, ove previsti.
<b>Rimborso</b>	È prevista la ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in caso di recesso dal contratto esercitato dall'Impresa.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Nel caso di promozione e collocamento del contratto di assicurazione a distanza, il Contraente può esercitare il cd. diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Assicurati con Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell'Asseverante obbligatoria per Tecnici Abilitati Asseveranti ai sensi D.L. 34/2020 conv. in L.77/2020 e succ. modif., in conseguenza di fatti derivanti dal rischio oggetto della copertura di R.C.P. Qualora il Contraente sia lo Studio Professionale, la garanzia è prestata esclusivamente a favore degli Assicurati Tecnici Asseveranti.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi di intermediazione:

La quota parte percepita dagli intermediari consta di: provvigioni pari al 30%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti ed imposte, nella misura fissa del 11%, con il massimo di € 67.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'impresa assicuratrice

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:  
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: [reclami@ucaspa.com](mailto:reclami@ucaspa.com) - [reclamiuca@legalmail.it](mailto:reclamiuca@legalmail.it)  
Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).

### All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

### PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

#### Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.

#### Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

#### Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

- ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.  
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: [www.ec.europa.eu/fin-net](http://www.ec.europa.eu/fin-net).

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**